AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@pec.amiavr.it -
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - C.F. e P.IVA 02737960233 - € 5.000.000,00 int. Vers.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Verona.

CAPITOLATO

RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA EX ART. 71 TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIO ALLE STRUTTURE OPERATIVE AZIENDALI PER IL SERVIZIO DI PULIZIE DELLE AREE ADIACENTI I CASSONETTI AD ACCESSO CONTROLLATO OLTRE ALLA RACCOLTA DI RIFIUTI ABBANDONATI NELLE DIVERSE CIRCOSCRIZIONI DEL COMUNE DI VERONA, PER LA DURATA PRESUNTA DI 18 MESI, SUDDIVISA IN NR. 2 LOTTI

(PROCEDURA APERTA ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023)

(ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023)

CODICE INTERNO

GA-00325

LOTTO 1 CIG BDD111EFC5

LOTTO 2 CIG BDD111F09D

CPV 90611000-3 Servizi di pulizia stradale

IL R.U.P.
Ennio Cozzolotto

Art. 1) Oggetto, durata del contratto e importo stimato

Il presente Capitolato tecnico ha per oggetto l'affidamento dei seguenti servizi da effettuarsi sul territorio del Comune di Verona:

Servizio di ausilio alle strutture operative aziendali per il servizio di pulizia delle aree adiacenti i cassonetti ad accesso controllato oltre alla raccolta di rifiuti abbandonati nelle Circoscrizioni del Comune di Verona.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio, fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente capitolato.

L'appalto è stimato in complessivi *€ 800.000,00 + iva, di cui € 560.000,00* per i costi della manodopera, oneri per la sicurezza pari a zero. La Stazione Appaltante ha individuato nel **Contratto Collettivo Nazionale Servizi Ambientali e Igiene Ambientale CNLE K540**, il contratto di lavoro di riferimento.

La durata di 18 mesi è da considerarsi meramente indicativa e stimata sulla base dei fabbisogni storici; il contratto cesserà al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

a) qualora sopraggiungano modifiche organizzative interne ad Amia Verona S.p.a. per le quali non sia più necessario il servizio oggetto del presente appalto, in tal caso il fornitore nulla avrà a pretendere da questa S.A. in ordine alla conclusione anticipata del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite sino alla data di cessazione;

b) raggiungimento dell'importo massimo contrattuale;

c) decorso del termine di 18 mesi, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo del Capitolato in relazione all'eventuale importo residuo non ancora utilizzato.

Qualora, alla scadenza del termine di 18 mesi, l'importo contrattuale non risulti interamente utilizzato, la Stazione Appaltante potrà richiedere la prosecuzione del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni risultanti dall'offerta e dal contratto, fino al raggiungimento dell'importo massimo contrattuale risultante dall'aggiudicazione, senza che ciò costituisca rinnovo, proroga tecnica o modifica sostanziale del contratto.

Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicataria con autonomia organizzativa e gestione a proprio rischio, con l'impiego di personale e risorse organizzative adeguate a garantire una corretta ed efficace funzionalità del servizio medesimo. I prezzi indicati saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio; la durata del contratto è stimata in mesi 18.

QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO			
CPV Principale: 90611000-3 Servizi di pulizia stradale			
DESCRIZIONE VOCI DI COSTO	**LOTTO 1 (Circ. 4-5-6-7-8)**	**LOTTO 2 (Circ. 1-2-3)**	**TOTALE COMPLESSIVO**
A) Importo servizio soggetto a ribasso	€ 165.000,00	€ 75.000,00	**€ 240.000,00**

B) Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)*	€ 385.000,00	€ 175.000,00	**€ 560.000,00**
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA (A+B)	**€ 550.000,00**	**€ 250.000,00**	**€ 800.000,00**

Art. 2) Descrizione generale del servizio

ll servizio ha per oggetto l'attività di pulizia del suolo stradale e la raccolta dei rifiuti abbandonati, da eseguirsi sotto la supervisione dell'Area Servizi della Stazione Appaltante e in conformità alle direttive del presente Capitolato.

Il servizio è suddiviso in due Lotti territoriali:

- **Lotto 1:** Circoscrizioni 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª del Comune di Verona;
- **Lotto 2:** Circoscrizioni 1ª, 2ª e 3ª del Comune di Verona.

Gli interventi consistono nell'asportazione manuale di rifiuti a bordo strada, sui marciapiedi e nelle aree adiacenti ai cassonetti ad accesso controllato (o in zone soggette ad abbandono di rifiuti). Il materiale raccolto dovrà essere caricato su automezzi autorizzati e trasportato presso i centri di raccolta indicati all'Art. 5.

Per ciascuna squadra, la Stazione Appaltante fornirà all'Appaltatore una tessera abilitata all'apertura dei cassonetti ad accesso controllato. Al termine di ogni intervento di pulizia, il personale impiegato dovrà obbligatoriamente utilizzare la tessera su uno dei cassonetti presenti nell'area di intervento, procedendo all'apertura e alla successiva chiusura del portello di accesso del contenitore, al fine di registrare l'avvenuta esecuzione del servizio.

Per l'esecuzione del servizio è richiesta la seguente dotazione minima:

- **Lotto 1:** n. 5 squadre operative;
- **Lotto 2:** n. 3 squadre operative.

Ogni squadra dovrà essere composta da un operatore qualificato, dotato di idonei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) a norma di legge, e provvista di un mezzo di trasporto dedicato e attrezzatura manuale (scopa professionale, scopa piccola e pala).

L'aggiudicatario dovrà garantire la reperibilità telefonica di un referente operativo durante l'intero orario di svolgimento del servizio. **Nei giorni festivi, previa specifica richiesta o programmazione della Stazione**

Appaltante, dovrà essere garantita la presenza di almeno n. 2 squadre per ciascun lotto interessato dal turno festivo.

Eventuali variazioni organizzative o periodi di sospensione delle attività dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi, salvo cause di forza maggiore.

Art. 4) Autorizzazioni e mezzi di trasporto

L'Appaltatore, per l'esecuzione del servizio di trasporto rifiuti, deve possedere (a pena di esclusione) l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella **Categoria 1 sottocategoria D1 e D6, con Classe F o superiore,** valida per i codici EER 20.03.01 – rifiuti urbani non differenziati – ed EER 20.03.07 – rifiuti ingombranti –, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Gli automezzi utilizzati dovranno essere tecnicamente idonei, regolarmente autorizzati, mantenuti in perfetto stato di efficienza meccanica e decoro. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di respingere, a proprio insindacabile giudizio e senza oneri aggiuntivi, i mezzi ritenuti non idonei o inefficienti, con l'obbligo per l'Appaltatore di procedere all'immediata sostituzione.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trasporto dei rifiuti, sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa o danno verso terzi. È fatto divieto assoluto di trasportare carichi superiori alla portata massima dei mezzi; la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per violazioni al Codice della Strada.

Durante il trasporto, l'Appaltatore deve adottare ogni cautela per evitare la dispersione dei rifiuti (es. utilizzo di coperture/teloni).

Il servizio è considerato pubblico essenziale ai sensi della Legge 146/90. In caso di sciopero, l'Appaltatore deve garantire i servizi minimi stabiliti dalla normativa vigente. Per garantire la continuità operativa, l'aggiudicatario dovrà nominare un Responsabile del Servizio quale referente unico per le comunicazioni tecniche e logistiche.

Art. 5) Procedure di conferimento

I rifiuti raccolti dovranno essere conferiti secondo la seguente ripartizione territoriale:

1. CdR di Strada Mattaranetta Vr: per i rifiuti raccolti nelle Circoscrizioni 6ª, 7ª e 8ª.
2. Amia Verona Spa Via B. Avesani, 31 Vr: per i rifiuti raccolti nelle Circoscrizioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª.

All'arrivo presso i centri di conferimento dotati di pesa, gli operatori dovranno identificarsi tramite il numero di squadra assegnato, associato alla circoscrizione di competenza. In caso di malfunzionamento dei sistemi di pesatura elettronica, l'Appaltatore dovrà compilare la modulistica di "pesata manuale" fornita dal personale addetto.

Presso il Centro di Raccolta di Strada Mattaranetta Vr: il rifiuto dovrà essere scaricato esclusivamente nelle apposite attrezzature/container indicati dal personale di presidio.

Art. 6) Procedure di rendicontazione

L'Appaltatore dovrà trasmettere con cadenza settimanale, all'indirizzo e-mail **commerciale@amiavr.it**, un report in formato Excel debitamente compilato.

Per ogni squadra e per ogni intervento, il file dovrà riportare:

- Data dell'intervento e Circoscrizione di riferimento;
- Orario di inizio e fine servizio;
- Totale ore giornaliere prestate;
- Tipologia di tariffa applicata (feriale o festiva) e relativo importo economico.

Il file dovrà essere strutturato in modo da generare automaticamente:

1. Il consuntivo economico mensile;
2. Il riepilogo totale dall'inizio dell'affidamento;
3. Il calcolo del credito residuo rispetto all'importo contrattuale aggiudicato.

Art. 7) Orario di servizio

Il servizio deve essere espletato nella fascia oraria compresa tra le 05:00 e le 12:00, secondo una programmazione settimanale da concordare con la Stazione Appaltante, di norma articolata dal lunedì al sabato.

L'Appaltatore deve garantire la disponibilità all'intervento anche nei giorni festivi, assicurando la presenza di almeno 2 Squadre per ogni Lotto interessato dal turno festivo previa specifica richiesta o programmazione della Stazione Appaltante.

Art. 8) Subappalto

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto in accordo quadro è direttamente affidata all'Affidatario; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'art. 119 del D.lgs 36/23.
Qualora l'Affidatario intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 119.
La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Affidatario, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Affidatario e il subappaltatore dalla loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, ai sensi del citato art. 119 del D.Lgs. 36/23.
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Affidatario dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 36/23 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo D.lgs. 36/23.
In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Affidatario di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Affidatario di cui al comma precedente.
Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/23, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi di imprese.
Restano salvi gli obblighi di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore.

Art. 9) Oneri a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato a rispettare le disposizioni poste dal presente Capitolato e ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto alle condizioni e con le modalità indicate in sede di gara.

Sono a completo carico dell'appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Amia Verona Spa:
1. il rispetto delle norme di sicurezza (sarà cura dell'impresa appaltatrice predisporre il proprio Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del T.U.81/08);
2. tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del personale necessario al servizio;
3. l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal T.U. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
5. tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni;
6. tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'appalto.

Art. 10) Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:
a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
d. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni;
f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;

g. nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
h. ogni altro e diverso obbligo comunque previsto dalla normativa vigente in materia di pubblici appalti.

Art. 11) Riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.
L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai mezzi di proprietà della S.A., salvo esplicito benestare del Committente.
Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Art. 12) Coperture assicurative

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.
A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 per RCO, per sinistro e per persona.
In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate.
Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.
In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.
In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate.
In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.
L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

Art. 13) Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136.
Ciascuna fattura mensile dovrà riportare il numero CIG citato in copertina, unitamente a numero d'ordine.
Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.
La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.
Si precisa che la fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere corredata da copia del LUL Libro Unico del Lavoro da l quale risultino i nominativi dei dipendenti che vengono impiegati per l'effettuazione del servizio presso l'impianto, il numero globale dei dipendenti dell'impresa, nonché copia del modello UNIEMENS debitamente quietanzato con modello F24 per il periodo per il quale la fatturazione è riferita.
Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:
- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

Ad ogni intervento l'appaltatore riceverà via mail dal Responsabile del Servizio, un certificato di regolare esecuzione delle prestazioni eseguite, che dovrà allegare ed inviare unitamente alla prefattura, per l'emissione del numero d'ordine che andrà poi obbligatoriamente inserito nella fattura.

Art. 14) Contestazioni e penali

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Penale
Ritardata prestazione rispetto al programma	€/giorno 0,3 per mille dell'importo contrattuale
Mancata prestazione rispetto al programma	€/giorno 100,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza o ad emettere apposita fattura, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Qualora le inadempienze contrattuali dell'Appaltatore stesso pregiudichino o comunque costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività dell'Appaltante, l'Azienda, dopo aver segnalato l'inadempienza all'Appaltatore, si riserva la facoltà di ricorrere ad altra Impresa, per la specifica necessità.

Qualora risultino difformità tra servizio erogato e quello descritto nell'offerta, Amia Verona SpA inviterà l'impresa aggiudicataria a porvi rimedio, a cura e spese della stessa e, se dal caso, a sospendere i pagamenti.

Art. 15) Clausola di revisione del corrispettivo

Ai sensi degli artt. 9 e 60, D.Lgs. 36/23, l'Affidatario ha diritto alla revisione del corrispettivo contrattuale, in presenza di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea imprenditoriale (10%), all'ordinaria fluttuazione e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto.
In tal caso, l'Affidatario è tenuto ad avanzare la richiesta di revisione, senza poter sospendere l'esecuzione del servizio. Nei successivi tre mesi il RUP, previa istruttoria del DEC, formula proposta di revisione del corrispettivo, tenendo conto dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
La revisione del prezzo sarà riconosciuta nella misura dell'ottanta per cento della variazione accertata, comunque eccedente l'alea imprenditoriale, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.

Art. 16) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 17) Risoluzione del contratto

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive) segnalate per iscritto all'affidatario e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, Amia Verona SpA procederà alla risoluzione del contratto.
Amia Verona SpA si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

a) Mancato rispetto delle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni, alla prevenzione infortuni;
b) nel caso di ripetute violazioni degli orari concordati con Amia Verona SpA per l'esecuzione del servizio;
c) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza di tutti gli articoli del presente capitolato);
d) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
e) in presenza di un comportamento non corretto da parte dei dipendenti esecutori del servizio o comunque non consono agli ambienti nei quali svolgono il servizio medesimo;
f) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;

g) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento del servizio si renda colpevole di frodi;
h) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
i) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
j) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
All'atto della risoluzione è obbligo dell'Impresa riconsegnare immediatamente le aree oggetto di manutenzione nello stato in cui si trovano. Dopo la riconsegna dei servizi il Committente liquiderà il conto finale dei servizi eseguiti, detratte le somme per le eventuali penali e per il risarcimento dei danni subiti.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità di ordine penale, l'appaltatore, oltre alla perdita del deposito cauzionale, sarà tenuto al risarcimento di ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio derivato da Amia Verona SpA.
In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 18) Recesso

Amia Verona SpA si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.
Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.
In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

Art. 19) Cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile e dell'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/23 e s.m.i., è ammessa la cessione di crediti derivanti dal corrispettivo d'appalto, qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa sopra richiamata.

Art. 20) Divieto di cessione del contratto, cessione dell'Azienda

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.
Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Art. 21) Osservanza delle prescrizioni d'invito, moduli d'offerta, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato Tecnico, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.
L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Tecnico, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.
La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente ad AMIA Verona SpA e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nell'esecuzione degli adempimenti assunti con i contratti esecutivi.
La ditta aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine ai servizi erogati.
A fronte di quanto sopra l'appaltatore manleva AMIA Verona SpA da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi danno e/o spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.
Il concorrente è a conoscenza che AMIA Verona SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiavr.it e di aver compreso. Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti. Il concorrente manleva fin d'ora AMIA Verona SpA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 22) Spese contrattuali

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.
Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.
L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del DPR 30/12/1982 n° 955.

Art. 23) Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.
È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Art. 24) Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR")

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente appalto, le parti si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.
Amia Verona S.p.a. in qualità di titolare del trattamento dei propri dati personali designerà con atto allegato al contratto l'Aggiudicatario quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.
L'Aggiudicatario dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge, esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo

relativo alla sicurezza.
Qualora occorra, l'Aggiudicatario potrà nominare un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività previste dal contratto; in tale eventualità dovrà far preventivamente autorizzare il conferimento di tale incarico ad amia.
L'ulteriore responsabile sarà soggetto agli stessi obblighi derivanti dal contratto e dall'atto di designazione cui sarà sottoposto l'Aggiudicatario, che manterrà in ogni caso l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli altri responsabili eventualmente nominati.

Art. 25) Modalità di partecipazione e criteri di assegnazione dell'appalto

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

Art. 26) Documentazione a corredo del contratto

Prima della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre la seguente documentazione:

- ✓ Garanzia definitiva
- ✓ Assicurazione RCT/RCO in corso di validità
- ✓ Documentazione relativa alla sicurezza
- ✓ Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 27) Domicilio e recapito dell'impresa

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC).
L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con l'ufficio competente di Amia Verona SpA, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Art. 28) Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Art. 29) Obblighi retributivi, contributivi ed assistenziali e comunicazioni

L'affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L'affidatario è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nel servizio oggetto del contratto condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro.
L'affidatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo, nonché ogni modifica in merito.
L'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della stazione appaltante di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Art. 30) Anticipazioni

L'Affidatario ha diritto alla corresponsione dell'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 36/23.
L'anticipazione del corrispettivo è erogata entro 15 gg. dall'ordine di consegna, previo rilascio di garanzia fidejussoria di pari importo e, successivamente, all'inizio del secondo anno di di durata del servizio.

In ogni caso, si applica la disciplina prevista dal citato art. 125, D.Lgs. 36/23.

Art. 31) Obbligo del rispetto del modello organizzativo D.Lgs 231/01 e del Codice Etico aziendale

Il concorrente è a conoscenza che AMIA Verona SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiavr.it e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIA Verona SpA ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Il concorrente manleva fin d'ora AMIA Verona SpA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.